

via Adige, 12 - località Montegemoli - 57025 Piombino (LI)  
tel. 055.32061 - fax 055.5305610  
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it  
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it  
p.iva 04686190481

- ☐ originale
- ☐ copia per conoscenza
- ☐ minuta per archivio
- ☒ unico originale agli atti

N. Prot.

cl. 01.23.07/18.8

del

a mezzo: PEC

Spett.le Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio  
Direzione Generale per la Qualità della Vita  
dqvbonifiche@pec.minambiente.it

p.c. Provincia di Livorno  
Settore 7 - Tutela Ambientale  
provincia.livorno@postacert.toscana.it

Comune di Piombino  
Via Ferruccio, 4 - 57025 PIOMBINO (LI)  
comunepiombino@postacert.toscana.it

**Oggetto: SIN di Piombino - Lucchini Sp.A. in Amministrazione Straordinaria  
"Completamento delle indagini di caratterizzazione nel perimetro dello Stabilimento  
di Piombino della Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria". Parere di  
competenza.**

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'Ambiente e del Territorio del 29 ottobre 2013, prot. N° 53399/TRI DIV VII, ricevuta da ARPAT in data 30 ottobre 2013, prot. N° 69918 sulla documentazione "Completamento delle indagini di caratterizzazione nel perimetro dello Stabilimento di Piombino della Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria" che riporta tra i destinatari per conoscenza anche questo Dipartimento ARPAT ma che non risulta pervenuta presso i nostri uffici, a causa di una errata digitazione dell'indirizzo di PEC, come da comunicazioni per le vie brevi intercorse con l'Azienda;

Premesso che le attività di indagine di caratterizzazione sono state svolte nei mesi di aprile e di maggio 2013 e che dovranno essere completate dopo la rimozione dei cumuli dei materiali granulari depositi in alcune porzioni delle aree precedentemente sottoposte a sequestro;

Premesso che la posizione dei sondaggi già eseguiti ricade in aree non occupate da cumuli di rifiuti siderurgici o direttamente al di sotto di alcuni cumuli idonei ad essere sormontati in sicurezza dalla trivella perforatrice;

Sottolineando che, come rilevato nell'ambito dei sopralluoghi, durante le indagini di campo, sono stati oggetto di campionamento i suoli sottostanti e non il corpo dei cumuli stessi;



Considerato che sono stati perforati 105 sondaggi, di cui 15 attrezzati a piezometri, rispetto ai 160 inizialmente previsti, con un prelievo di 317 campioni di suolo e 14 campioni di acque sotterranee;

Considerando che per il completamento delle indagini nelle maglie di caratterizzazione attualmente sprovviste di dati, esclusi i sondaggi ricadenti nella fascia di rispetto dell'elettrodotto, il proponente prevede la rimozione dei cumuli depositati al fine di riutilizzo dei materiali abbancati all'interno del ciclo siderurgico, previo trattamento di deferizzazione;

Rilevando che, in riferimento alla lettera g) dell'art. 2 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. per "discarica" si intende "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno";

Richiamando che secondo la precedente definizione i materiali depositati in cumuli su suolo antecedentemente l'anno 2007 sono da qualificare come rifiuti e in quanto tali devono essere classificati, previa analisi chimica, per verificarne il contenuto di sostanze pericolose, prima di ogni altra operazione di gestione, al fine dei corretti adempimenti amministrativi, gestionali e autorizzatori che sono diversi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che i risultati analitici trasmessi dei campioni di suolo sono riferiti alla frazione granulometrica inferiore a 2 mm, secondo quanto prescritto dal DM 471/1999, riferimento normativo relativo al Piano di caratterizzazione Lucchini;

Visto che dall'esame macroscopico dei risultati analitici relativi ai campioni di suolo si rileva la presenza di superamenti dei limiti della Tabella 1 colonna B, per i contaminanti metallici, quali ad esempio Piombo (S955-043, S990-055, S993-068, S1033-073, S980-110, S1011-101, PZ154-104, S1036-118, S1034-134, S1051-140, S1011-152, S1033-155, S1029-165, PZ157-177 etc.), Zinco (PZ156-020, S990-055, S993-068, S1033-073, S1017-100, S1017-101, PZ154-103, PZ154-104, S980-110, S1035-125, S1034-133, S1034-134, S1029-165, PZ157-177, S963-185, S963-186 etc.), e per i contaminanti organici quali ad esempio Idrocarburi C>12 (S1032-142, S1070-148, S1070-149, S1011-152, S1029-164, S1029-165, S1067-169, S1067-180, S948-197, S948-198, S887-257, S898-272, S898-273, S896-302 etc.) ed Idrocarburi aromatici policiclici (sommatoria) (S887-257, S898-272);

Rilevando che dal confronto dei risultati analitici dei laboratori delle due parti relativamente ai campioni di suolo S1033/073, S1034/134 e S1036/118 si osserva un accordo nell'evidenziare valori di concentrazione del parametro Piombo superiori a 5000 mg/Kg (da 6100 a 11000 mg/kg);

Considerando che tali evidenze sperimentali di contaminazione dei suoli fanno presupporre la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti depositati in cumuli nelle aree oggetto di caratterizzazione e la loro diffusione;

Rilevando che la conferma di tali valori, nell'ambito delle analisi sul rifiuto tal quale, comporterebbe una classificazione come rifiuto pericoloso (ad esempio i valori di Pb > 5000 mg/Kg equivarrebbero alla presenza di concentrazioni superiori a 0,5% di composti contenenti tale metallo, limite previsto dall'All. D al punto 3.4 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche per ciclo di riproduzione);

Rilevando che l'esame macroscopico dei risultati analitici aziendali relativi al monitoraggio dei piezometri porta ad osservare un rilascio nelle acque sotterranee di contaminanti metallici (As, Pb etc), contaminanti inorganici (Nitriti e Cianuri etc) e contaminanti organici (Benzene);

Rimandando l'analisi dettagliata dei dati di caratterizzazione e la loro validazione alla fine del completamento delle indagini, in merito alle operazioni di rimozione e di gestione dei rifiuti depositati nei cumuli nelle aree in oggetto,

**si esprime parere positivo condizionato alle seguenti prescrizioni:**

1	Presentazione di un piano di accertamento dove vengano specificate le procedure di campionamento dei rifiuti nei cumuli e verifica sul campo del medesimo, congiuntamente ad ARPAT.
2	<p>Condivisione con ARPAT delle modalità di classificazione dei rifiuti.</p> <p>L'attribuzione del codice CER dei rifiuti gestiti deve essere conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.</p> <p>Le analisi del rifiuto ai fini dello smaltimento dovranno essere effettuate ai sensi del DM 27/09/2010, in funzione della tipologia dell'impianto di destinazione finale.</p> <p>Le analisi di classificazione di pericolosità, ove necessarie, dovranno essere effettuate secondo la decisione 2000/532/CE e smi ed i criteri stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 e smi.</p> <p>E' opportuno esplicitare nel certificato di classificazione del rifiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i procedimenti di calcolo adottati per il confronto con i limiti di legge previsti nell'All.D del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;</li> <li>• le banche dati tossicologiche di una certa rilevanza scientifica da cui sono stati estratti i dati relativi alle sostanze pericolose;</li> <li>• le assunzioni presunte dal proponente e le motivazioni di quando non è tecnicamente e sperimentalmente possibile impiegare metodi analitici normati (biotest, speciazione composti metallici etc.);</li> <li>• lo studio del comportamento ambientale del rifiuto mediante lisciviazione in acqua con test di cessione su materiale granulare o monolitico e confronto con i limiti tabellari specifici relativi al recupero o allo smaltimento.</li> </ul>

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile  
del Settore Supporto Tecnico  
Dott.ssa Antonella Grilli Cicilioni\*

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT" – DCRT 9 del 30/1/2013:

80

Allegati: 0